



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **170**

Del **29/09/2020**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., PER LA "TRASFORMAZIONE DI UN AREA, SITA IN VIA DELLA FRATELLANZA DA ZONA E4 A ZONA F2.1 - ZONA A VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT ALL'APERTO SENZA INCREMENTO DI SUL. - I.E.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **18,00** in Fano si è riunito con modalità telematica in videoconferenza, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica virtuale, in attuazione del Provvedimento monocratico n. 1/2020 adottato dalla Presidente del Consiglio Comunale Fatto il secondo appello nominale - dopo la sospensione della seduta - e riscontrati i relativi collegamenti audio video opportunamente tracciabili, sono risultati collegati da remoto i signori Consiglieri:

1) BRUNORI Barbara	Si	14) MARCHEGIANI Stefano	Si
2) CARBONI Edoardo	Si	15) MAZZANTI Tommaso	Si
3) CECCHETELLI Carla	Si	16) NICOLELLI Enrico	Si
4) CIPRIANI Enrico	Si	17) PAGNETTI Mirco	Si
5) CLINI Giovanni Alessandro	Si	18) PANARONI Francesco	Si
6) D'ANNA Giancarlo (dimissionario)	No	19) PERINI Federico	Si
7) FATTORI Cora	Si	20) RUGGERI Marta Carmela Raimonda	Si
8) FUMANTE Enrico	Si	21) SCOPELLITI Carmelo-Luigi	Si
9) GIACOMONI Agnese	Si	22) SERFILIPPI Luca	No
10) ILARI Gianluca	Si	23) SERI Massimo	No
11) LUCIOLI Stefano	Si	24) TARSI Lucia	No
12) LUZI Carla	Si	25) VALORI Piero	Si
13) MAGRINI Marianna	Si		

Presenti: **21** Assenti: **3**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **SERI Massimo**

CECCHETELLI CARLA, Presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria Generale **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **PANARONI FRANCESCO, LUCIOLI STEFANO, LUZI CARLA.**

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., PER LA "TRASFORMAZIONE DI UN AREA, SITA IN VIA DELLA FRATELLANZA DA ZONA E4 A ZONA F2.1 - ZONA A VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT ALL'APERTO SENZA INCREMENTO DI SUL. - I.E.

La presente seduta del Consiglio Comunale si è tenuta con modalità telematica, in video conferenza, in attuazione del Provvedimento n. 1/2020 adottato dalla Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e successivamente integrato con Provvedimento n. 2/2020.

La seduta di Consiglio Comunale, considerato lo stato di emergenza sanitaria pandemica, si è tenuta con la sola presenza presso la sede comunale della Presidente del Consiglio che la presiede e del Segretario Generale che ha accertato dai collegamenti al sistema informatico l'identità dei Consiglieri partecipanti e quindi la sussistenza del numero legale, come risulta dai relativi tracciati.

Partecipano alla presente seduta attraverso collegamento in videoconferenza n. 21 consiglieri.

Si è successivamente collegata la consigliera Tarsi.

Durante la discussione la consigliera Tarsi dichiara di dover interrompere momentaneamente la connessione.

La suddetta consigliera risulta pertanto assente.

Partecipano alla presente seduta attraverso collegamento in videoconferenza n. 21 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PREMESSO che:

con Delibera Consiliare n° 145 del 14/11/2019 è stata adottata la variante al PRG ai sensi dell'art. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., PER LA "TRASFORMAZIONE DI UN AREA, SITA IN VIA DELLA FRATELLANZA DA ZONA E4 A ZONA F2.1 - ZONA A VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT ALL'APERTO SENZA INCREMENTO DI SUL".

con Delibera Consiliare n° 35 del 28/04/2020 è stata adottata definitivamente la variante in oggetto;

RICHIAMATO il certificato Pg. 6836 del 29/01/2020, rilasciato dal Settore II Servizi Demografici e Interni – U.O. Archivio e Protocollo, il quale attesta:

"- che la pubblicazione dell'avviso ed il deposito degli atti adottati con deliberazione di consiglio n. 145 del 14.11.2019, relativi a "Variante al prg vigente, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992 e s.m.i., per la trasformazione di un area, sita in Via della fratellanza, da zona E4 e zona F2.1 – zona a verde attrezzato per lo sport all'aperto senza incremento di sul" sono regolarmente avvenuti;

- che gli atti sono stati depositati a disposizione del pubblico per 60 giorni consecutivi dal 22.11.2019 al 20.01.2020;
- che alla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni, fissata al giorno 20.01.2020, non è pervenuta all'Ente alcuna osservazione”.

RICHIAMATO CHE dell'eseguito deposito è stata data notizia anche mediante:

- avviso pubblicato sul quotidiano “Il Resto del Carlino” in data 22/11/2019;
- avviso pubblicato sul quotidiano “Corriere Adriatico” in data 22/11/2019;
- avviso pubblicato sul quotidiano “Il Messaggero” in data 22/11/2019;
- affissione di manifesti datati 19/11/2019, P.G. 87060 in esposizione dal 22/11/2019;
- pubblicazione degli atti nel portale istituzionale del Comune di Fano (www.comune.fano.ps.it);

RICORDATO che la proposta di variante è costituita dalla seguente documentazione allegata alla delibera di adozione n° 145 del 14/11/2019:

1. Relazione tecnica (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
2. Studio geologico
3. Invarianza idraulica
4. Compatibilità idraulica
5. Tavola Unica
6. Tavola A01 Inquadramento generale con sovrapposizione progetto (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
7. Tavola A02 Planimetria generale, Vano accessorio: stato di fatto e di progetto (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
8. Tavola A03 Planimetria generale con piano quotato, Profili del terreno, Interventi di mitigazione rischio idraulico (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
9. Tavola A04 Schema rete fognante (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)

VISTA la comunicazione pervenuta in data 21/07/2017 con P.G. n. 46835 con la quale si trasmette il Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n° 178 del 17/07/2020 (**Allegato alla Lettera A come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione**), in cui, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.R. 34/92 così come modificata dalla L.R. 19/01, è espresso il parere favorevole di conformità con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale, in particolare con le previsioni a gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, **condizionatamente all'adeguamento**, ai sensi dell'art. 26 comma 6 della L.R. 34/92, **ai rilievi contenuti nel parere prot. 19325 del 13/07/2020** del Servizio Pianificazione Territoriale - **Urbanistica** – Edilizia – Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale ‘Gola del Furlo’, **parere allegato quale parte integrante e sostanziale al decreto presidenziale:**

“Sulla base di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lettera a) della L.R. 22/2011, “non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, ... che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica”. Successivamente, l'art. 18, comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale n. 6 del 2012, chiarisce che “... l'ulteriore espansione di area edificabile, ... si intende riferita alle zone C e D di nuova urbanizzazione, soggette a piano attuativo, nonché alle zone B e D di completamento e alle zone F ... che vadano comunque a interessare aree classificate dal vigente strumento urbanistico generale come zona agricola.”. Per una corretta e completa lettura ed interpretazione della norma regionale, devono essere inoltre considerate le disposizioni contenute all'art. 3, comma 1, lettera e) del DPR 380/2001,

le quali chiariscono che la tipologia di interventi previsti dalla variante in oggetto sono da considerarsi come “interventi di nuova costruzione” (... sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio ...) in quanto prevedono opere che comportano la trasformazione urbanistica del territorio in via permanente del suolo (agricolo) inedificato. Non si ritiene pertanto valida la motivazione adotta dal Comune con la quale, inserendo con la variante la nuova “Zona F2.1 – Area a verde attrezzato per lo sport all’aperto senza incremento di SUL”, sostiene che la variante adottata sia conforme alle disposizioni stabilite dalla L.R. 22/2011 “... non essendo presente nella zonizzazione e nelle NTA di PRG vigente e non comporta nuova edificazione.”. Visto che l’art. 18, comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale n. 6 del 2012 prevede la possibilità di “... adottare varianti ai PRG che prevedono, a parità di superficie, la redistribuzione di aree edificabili all’interno del territorio comunale.” la documentazione integrativa, inviata dal Comune di Fano a supporto della variante, chiarisce che la riduzione della “Zona E4 – Zone agricole di ristrutturazione ambientale” in favore della nuova “Zona F2.1 – Area a verde attrezzato per lo sport all’aperto senza incremento di SUL” oggetto della variante è ampiamente compensata dall’aumento di nuove aree destinate a “Zona E4 – Zone agricole di ristrutturazione ambientale” in sostituzione di “Zone F2 - Zone di verde attrezzato per lo sport”; incremento operato con la delibera di C.C. n. 185 del 30/09/2015 di approvazione della variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 e s.m.i., per l’ottemperanza alle sentenze TAR Marche n. 562 – 563 – 564 – 569 – 570 – 606 – 607 – 608 – 609/2011 relative al comparto ST5_P37 comparto produttivo ubicato in località Bellocchi. In conclusione, visto che l’area in oggetto è già stata parzialmente trasformata con la realizzazione della struttura denominata dalla proprietà “Adriatic Bowl” (autorizzata nel 2015 con Permesso di Costruire n. 357/15 e Autorizzazione Paesaggistica n. 157/2015 del 26/05/2015) nonché la presenza nell’area in oggetto di un volume già esistente, costituito da un capanno di circa 100 mq (legittimato dal condono edilizio n. 3578/C del 29/05/1989), si prescrive che nella delibera di approvazione definitiva della variante venga dato atto che la documentazione integrativa, inviata dal Comune di Fano ai nostri uffici (vedi il punto 3) del capitolo 2. Atti amministrativi della presente relazione), sia considerata parte integrante della variante in oggetto. “

RITENUTO di condividere la suddetta prescrizione, si da atto che la documentazione integrativa inviata alla Provincia di Pesaro Urbino – Servizio Urbanistica – Pianificazione Territoriale – VIA – VAS – Aree Protette con pg. 41704 del 1 luglio 2020 costituisce parte integrante della variante in oggetto e va ad aggiungersi all’elenco degli elaborati di variante al punto 10.

RICHIAMATO il Parere Favorevole del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche, allegato alla delibera di adozione, N. 3616/19 acquisito agli atti con Prot. 67461/2019 in data 12/09/2019 in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con le indicazioni e prescrizioni che qui si richiamano:

Al fine di conseguire la compatibilità della trasformazione urbanistica proposta sotto il profilo idrologico-idraulico, andranno adottate le seguenti misure per la mitigazione delle condizioni di rischio idraulico accertato, richiamate nella parte istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell’art.10 della L.R. 22/2011 e secondo le Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico:

- 1. Il piano di calpestio interno del manufatto condonato, da ristrutturare con destinazione area ristoro, spogliatoi e servizi igienici, andrà innalzato fino a quota di almeno 7,50 m slm, così da garantire un franco di circa 30 cm dal livello idrico stimato per la piena bisecolare.*
- 2. L’immobile di cui sopra andrà considerato ad esclusivo servizio dell’impianto sportivo.*
- 3. Sull’intera area di previsione dovrà essere realizzata un’adeguata rete di regimazione delle acque meteoriche, garantendo i volumi compensativi richiesti ai fini del perseguimento dell’invarianza idraulica della trasformazione proposta, con recapito finale obbligato nel collettore esistente lungo via della Fratellanza, mediante impianto di sollevamento, secondo le indicazioni dell’Ente Gestore.*
- 4. Dovrà essere adottato uno specifico piano di emergenza a totale carico del conduttore dell’impianto sportivo, nel caso integrato con il piano di protezione civile comunale, con definizione delle modalità di*

utilizzo delle piste e degli stati di interdizione dell'accesso al pubblico, in condizioni di maltempo (punti e,f,g,h), alla ricezione del segnale di preallarme, ecc..... in modo tale da garantire un livello di sicurezza adeguato, rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico. In ogni caso questa Amministrazione si ritiene indenne da responsabilità civile, penale e amministrativa, per eventuali danni a persone o cose conseguenti a fenomeni di esondazione/allagamento, né potrà essere preteso alcun risarcimento.

5. Per le motivazioni esposte nella parte istruttoria del presente parere, non andranno realizzate sulla zona in esame opere di protezione atte a ridurre gli attuali spazi disponibili per la laminazione delle piene del corso d'acqua.

6. Andrà realizzata e mantenuta in efficienza nel tempo, mediante periodica manutenzione e controllo, la rete di regimazione, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in progetto, comprese le misure compensative per l'invarianza idraulica e la stazione di sollevamento.

7. Ai fini della stabilità delle opere in progetto andrà realizzato un drenaggio alla base delle piste, oltre a garantire un'adeguata regimazione delle acque meteoriche, da smaltirsi attraverso la rete fognaria pubblica, in modo da evitare infiltrazioni nei terreni coesivi presenti in sito, soggetti a conseguenti fenomeni di rigonfiamento e ritiro, con possibile decadimento delle caratteristiche geomeccaniche proprie.

Si rammenta che in base al documento tecnico approvato con D.G.R. Marche n. 53/2014 l'accertamento in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica, di cui al Titolo III dello stesso, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale. Ciò premesso si evidenzia che la progettazione delle opere di urbanizzazione, comprese le misure compensative ed il loro corretto dimensionamento, in base ai suddetti criteri e relative linee guida, rimane di stretta competenza del progettista, anche sulla base di valutazioni relative all'assetto complessivo della rete idraulica recapitante, rappresentata nel caso specifico dal collettore pubblico esistente su via della Fratellanza. Le scelte progettuali andranno comunque orientate al contenimento dell'impermeabilizzazione delle superfici scoperte, privilegiando l'utilizzo di pavimentazioni permeabili o semipermeabili.

La progettazione esecutiva dell'intervento strutturale relativo alla costruzione prevista a servizio dell'impianto sportivo dovrà basarsi su uno specifico studio geologico-geotecnico-sismico, supportato da indagini geognostiche, secondo il D.M. 17 gennaio 2018 e relativa circolare applicativa. In ogni caso il progetto esecutivo delle opere resta comunque subordinato all'osservanza degli adempimenti attinenti la pratica sismica, previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e art. 94 bis della L. n. 55 del 14/06/2019.

Per la nuova struttura andranno comunque previste fondazioni adeguatamente attestate all'interno di uno strato competente.

Il piano di posa delle opere di urbanizzazione quali strade, marciapiedi, parcheggi ecc... dovrà essere eseguito su un terreno privo del cotico agrario, procedendo alla stesa di materiale appartenente alle classi A1-A3 della classifica CNR-UNI 10006, da porre in opera per strati successivi, opportunamente costipati.

RICORDATO che la presente variante al P.R.G.:

è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

è stata esclusa, con prescrizioni, dalla VAS con Determinazione n. 91 del 05/02/2019 della Provincia di Pesaro-Urbino in qualità di Autorità Competente, allegata alla delibera di adozione;

ATTESTATA, ai sensi dell'art.147bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare Urbanistica con verbale n. 19 del 16.09.2020;

VISTE:

1. la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., “Legge urbanistica”;
- la L.R. 5 agosto 1992, n.34 e ss.mm.ii. “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 “Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 3, 28 Ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1647 del 23/12/2019, “Approvazione delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 18213 del2010”;

ATTESTATO:

il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal N. 311 del 12/07/2018 vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

VISTO il Piano Regolatore Generale vigente adeguato al PPAR, approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009 e successive varianti;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267 :

- parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore 4 Urbanistica Arch. Adriano Giangolini in data 11.08.2020, favorevole;
- parere di regolarità contabile della Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 18.08.2020, non dovuto;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 21

VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 6 (Panaroni, Mazzanti, Ilari, Scopelliti, Magrini, Ruggeri)

DELIBERA

1) DI APPROVARE, nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli enti ed uffici, la VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., PER LA "TRASFORMAZIONE DI UN AREA, SITA IN VIA DELLA FRATELLANZA DA ZONA E4 A ZONA F2.1 - ZONA A VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT ALL'APERTO SENZA INCREMENTO DI SUL., costituita dai seguenti elaborati depositati agli atti del settore Urbanistica e conservati nel fascicolo della delibera di adozione N. 145 del 14/11/2020:

1. Relazione tecnica (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
2. Studio geologico
3. Invarianza idraulica
4. Compatibilità idraulica
5. Tavola Unica
6. Tavola A01 Inquadramento generale con sovrapposizione progetto (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
7. Tavola A02 Planimetria generale, Vano accessorio: stato di fatto e di progetto (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
8. Tavola A03 Planimetria generale con piano quotato, Profili del terreno, Interventi di mitigazione rischio idraulico (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
9. Tavola A04 Schema rete fognante (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
10. Documentazione integrativa per una più compiuta valutazione della conformità urbanistica della variante.

2) DI DARE ATTO che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

3) DI DARE ATTO che la presente variante è stata esclusa dalla VAS con Determinazione n. 92 del 05/02/2019 della Provincia di Pesaro-Urbino in qualità di Autorità Competente;

4) DI DARE ATTO che la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa, Miccoli Pia Funzionario della U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale, del Settore 4 Urbanistica.

5) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 4° Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n.ro 34/1992 nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale nell'ambito di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

6) DI ATTESTARE:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

- che in conformità a quanto disposto dalle linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi.

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 21

VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 6 (Panaroni, Mazzanti, Ilari, Scopelliti, Magrini, Ruggeri)

Si dà atto che la consigliera Ruggeri risulta presente alla seduta in videoconferenza, la stessa ha dichiarato di avere problemi di connessione/di inserimento codice per procedere alla formalizzazione dell'espressione di voto limitatamente all'immediata eseguibilità dell'atto, e di non riuscire ad esprimerlo attraverso il sistema in uso. La consigliera ha precisato, entro il termine utile per tale dichiarazione, di voler essere considerata **astenuta**.

Pertanto nel foglio di votazione firmato digitalmente dalla Presidente del Consiglio e dalla Segretaria Generale risulta riportata la rettifica della presenza e dell'espressione di voto sulla base della dichiarazione della consigliera.

Il voto, così rettificato viene inserito nella presente deliberazione come sopra riportato.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n.104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Cecchetelli Carla
F.to digitalmente

La Segretaria Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **170** del **29/09/2020** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 02/10/2020

L'incaricato dell'ufficio segreteria
RAFFAELLA PORTINARI GLORI
